

CAMERA ARBITRALE VERONESE FORENSE

STATUTO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1. Con deliberazione del 7 ottobre 2013 è istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona (di seguito anche C.d.O.) la Camera Arbitrale Veronese Forense (di seguito anche C.A.V.F.).

Art. 2 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

1. a C.A.V.F. non ha personalità giuridica, né un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del C.d.O., di cui costituisce articolazione interna.

2. I fondi per il funzionamento della C.A.V.F. sono erogati dal C.d.O., nel solo caso in cui le entrate derivanti dai procedimenti arbitrali presso di essa svolti non siano sufficienti.

3. La C.A.V.F. è dotata di autonomia organizzativa, nonché di una contabilità autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati di Verona secondo quanto disposto nel titolo V del presente statuto.

4. La C.A.V.F., nei limiti del proprio scopo e dei propri compiti e funzioni, siccome stabiliti dal presente statuto e dal regolamento di procedura e codice etico approvato dal C.d.O., ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentata dal suo Presidente.

5. La C.A.V.F. è titolare di una polizza assicurativa di importo non inferiore a Euro 3.000.000,00 per la responsabilità patrimoniale a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività arbitrale.

6. La C.A.V.F. non può in alcun caso assumere diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati dagli arbitri che operano presso di sé.

Art. 3 – Scopo e competenza

1. La C.A.V.F. ha lo scopo di favorire lo sviluppo della cultura dell'arbitrato e di contribuire così a ridurre il carico della giurisdizione ordinaria, avvalendosi di arbitri iscritti negli Elenchi di cui al regolamento di procedura e codice etico approvato dal C.d.O..

2. La C.A.V.F. svolge la propria attività mediante procedimenti arbitrali rituali - cui le parti accedano in forza di una clausola arbitrale, di un compromesso o di convenzione di arbitrato in materia non contrattuale - in tutte le materie compromettibili.

3. Nel procedimento arbitrale le parti devono essere assistite sin dall'avvio da un avvocato.

Art. 4 – Sede

1. La C.A.V.F. ha sede a Verona nei locali esistenti presso il Tribunale in Corte Giorgio Zanconati n. 1.

Art. 5 - Personale dipendente

1. La C.A.V.F. si avvale, unitamente all'O.V.M.F., di dipendenti del C.d.O. all'uopo delegati a svolgere i compiti della Segreteria Amministrativa, che potranno operare anche presso le sedi dell'Ordine.

2. I dipendenti delegati alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure arbitrali attivate presso la C.A.V.F. ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti. Inoltre, è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, ogni pagamento dovendo avvenire a mezzo assegno o bonifico bancario.

TITOLO II - ORDINAMENTO INTERNO

Art. 6 – Organi della Camera Arbitrale Veronese Forense

1. Organi della C.A.V.F. sono il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Il Presidente

1. Presidente della C.A.V.F. è il Presidente del C.d.O., ovvero, su proposta di questi, altro soggetto eletto dal C.d.O. tra i suoi componenti.

Art. 8 – Funzioni e compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti e in ogni sede la C.A.V.F.

2. Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo della C.A.V.F., decide gli argomenti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, ne esprime all'esterno gli indirizzi e promuove l'attività dell'Organismo.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque componenti.

2. Oltre che dal Presidente del C.d.O., che ne è il Presidente, il Consiglio Direttivo è composto dal Segretario del C.d.O., dal Tesoriere del C.d.O., che ne sono rispettivamente Segretario e Tesoriere, da un altro Consigliere dell'Ordine eletto dal C.d.O. e da un

avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Verona – purché non ricompreso nell'Elenco degli Avvocati Addetti agli Uffici Legali - e designato dal C.d.O.

4. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

5. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un biennio o periodo maggiore, coincidente in ogni caso con il mandato del C.d.O. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo C.d.O., che dovrà eleggerli nella prima seduta utile.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, anche “ad horas”, con comunicazione scritta inviata via email o via fax.

2. Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

3. In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella segreteria del C.d.O. a cura del Segretario.

5. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

Art. 11 – Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo designa tra gli avvocati, che ne fanno richiesta, iscritti nell'Albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Verona, esclusi gli avvocati iscritti nell' Elenc Speciale degli Avvocati Addetti agli Uffici Legali, gli arbitri da inserire negli appositi Elenchi e Sezioni, che redige, aggiorna e revisiona periodicamente; di tale sua attività riferisce al C.d.O. annualmente.

2. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti ulteriori competenze:

a) nominare il Coordinatore tra i propri membri e il Segretario tra il personale dipendente dell'Ordine delegato alla Segreteria Amministrativa;

b) esaminare ogni comunicazione riguardante gli arbitri;

c) vigilare sul rispetto da parte degli arbitri designati degli obblighi cui sono tenuti;

d) provvedere alla sospensione cautelare degli arbitri dagli Elenchi nei casi previsti dalla legge e dal regolamento di procedura e codice etico;

e) provvedere alla cancellazione degli arbitri dagli Elenchi nei casi previsti dalla legge e dal regolamento di procedura e codice etico;

- f) determinare il compenso arbitrale ai sensi del regolamento di procedura e codice etico;
- g) individuare il valore della controversia qualora esso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia divergenza tra le parti sulla sua determinazione, nonché qualora motivatamente ritenga che esso differisca da quello indicato dalla parte istante o vada adeguato in ragione dell'oggetto determinato o delle pretese formulate dall'altra parte;
- h) approvare il rendiconto contabile finanziario;
- i) ogni altra competenza non espressamente attribuita ad altri organi.

3. I componenti del Consiglio Direttivo non possono assumere le funzioni di arbitro presso la C.A.V.F. e, se iscritti, sono sospesi dagli Elenchi per la durata dell'incarico.

4. I componenti del Consiglio Direttivo non possono assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dagli arbitri che operano presso la C.A.V.F..

Art. 12 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi.

2. Il Coordinatore resta in carica per un biennio o periodo maggiore, in ogni caso coincidente con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

3. Il Coordinatore svolge le proprie funzioni a titolo gratuito.

Art. 13 – Funzioni e compiti del Coordinatore

1. Il Coordinatore, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione di ogni delibera del Consiglio Direttivo; coordina e dirige, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, il personale dipendente delegato dal C.d.O. alla Segreteria; è il responsabile dei procedimenti di tenuta, aggiornamento e revisione dell'Elenco dei mediatori e dei procedimenti di individuazione, di designazione, di sostituzione, di sospensione e di cancellazione dei mediatori, nonché dei procedimenti di mediazione.

Art. 14 - Il Segretario

1. Il Segretario è designato dal Consiglio Direttivo tra il personale dipendente delegato dal C.d.O. alla Segreteria Amministrativa.

2. Il Segretario resta in carica per un biennio o periodo maggiore, in ogni caso coincidente con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Funzioni e compiti del Segretario

1. Il Segretario è a capo della Segreteria della C.A.V.F., coadiuva il Presidente e il Coordinatore e cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, provvedendo alla custodia del relativo registro presso la Segreteria del C.d.O.

2. Il Segretario tiene il Registro degli affari di mediazione, anche su supporto informatico, contenente le annotazioni relative al valore del procedimento arbitrale, al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, ivi compresa la sussistenza delle condizioni per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, all'oggetto della controversia, all'arbitro designato, alla durata del procedimento.

Art. 16 – La Segreteria Amministrativa

1. La Segreteria è costituita da dipendenti del C.d.O a ciò delegati.

2. La Segreteria, sotto la direzione del Segretario, cura l'espletamento dei servizi amministrativi indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti arbitrali, tiene i fascicoli dei procedimenti, anche su supporto informatico.

3. Coloro che operano presso la Segreteria Amministrativa devono essere e ad apparire imparziali, non entrando mai nel merito delle singole controversie; sono tenuti all'obbligo di riservatezza, rispetto a quanto a loro conoscenza in forza delle mansioni svolte.

TITOLO III – DEGLI ARBITRI E DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Art. 17 – Gli Elenchi degli arbitri

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la C.A.F. si avvale di arbitri iscritti in appositi Elenchi, suddivisi in Sezioni, composti da almeno 20 avvocati per ciascuna Sezione in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di procedura e codice etico.

2. Gli arbitri iscritti negli Elenchi non sono legati da vincolo di esclusiva con la C.A.V.F. potendo collaborare anche con altre Camere Arbitrali o in via autonoma; gli arbitri intrattengono con la C.A.V.F. un rapporto esclusivamente di collaborazione libero professionale e del tutto autonomo.

3. Al Consiglio Direttivo compete deliberare sulle domande di iscrizione negli Elenchi degli arbitri presentate nel termine stabilito dal Regolamento; anche in sede di prima stesura, l'Elenco degli arbitri sarà trasmesso al C.d.O.

4. Il Consiglio Direttivo provvede, nel mese di gennaio di ogni biennio, alla revisione degli Elenchi ed al relativo invio al C.d.O.

Art. 18 – Requisiti dell'arbitro

1. L'arbitro deve sempre essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento di procedura e codice etico.

Art. 19 - Obblighi dell'arbitro

1. All'arbitro è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti dal regolamento di procedura e codice etico.
2. L'arbitro è tenuto alla riservatezza su tutto quanto appreso in ragione della sua funzione.
3. L'arbitro designato esegue personalmente la sua prestazione.

Art. 20 – Compenso dell'arbitro

1. All'arbitro spetta il compenso secondo quanto previsto dal Regolamento e Codice etico

Art. 21 - Riservatezza del procedimento

1. Gli atti e i documenti relativi ai procedimenti di arbitrato non sono accessibili, fatta eccezione per i casi previsti dal regolamento di procedura e codice etico.

Art. 22 – Regolamento di procedura e Codice etico

1. La disciplina relativa all'iscrizione negli Elenchi e Sezioni degli arbitri, alla designazione, alla sostituzione e alla prestazione dell'arbitro, alle incompatibilità, alle ipotesi di sospensione e di cancellazione dagli Elenchi, all'attivazione e allo svolgimento del procedimento arbitrale, alla tabella delle indennità dovute dalle parti alla C.A.V.F. per fruire del servizio, nonché il codice etico dell'arbitro, sono contenuti nel Regolamento di procedura e Codice etico della C.A.V.F., approvato dal C.d.O. ed allegato al presente statuto.

TITOLO IV - LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO**Art. 23 - Dei mezzi della C.A.V.F.**

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la C.A.V.F. utilizza strumenti, mezzi e personale dell'Ordine, oltre alle indennità corrisposte dalle parti per i procedimenti arbitrali.
2. La C.A.V.F. è tenuto a dotarsi di un registro, anche su supporto informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 24 - Entrate e uscite

1. Sono entrate della C.A.V.F. i proventi derivanti dalle procedure arbitrali.
2. Sono uscite della C.A.V.F. i compensi degli arbitri e le spese di gestione e di amministrazione del servizio.
3. Le entrate e le uscite della C.A.V.F. confluiscono in appositi capitoli del bilancio del C.d.O. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario da parte del Comitato Direttivo e del C.d.O.

Art. 24- Controlli sulla gestione contabile della C.A.V.F.

1. Il controllo sulla gestione contabile della C.A.V.F. è affidata al C.d.O. che lo espleta tramite il proprio Tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo della C.A.V.F. è comunque tenuto a depositare presso il C.d.O., semestralmente entro il 15 luglio (semestre gennaio/giugno) ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.
3. Il C.d.O, entro 15 gg. dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione scritta del Tesoriere, alla sua approvazione.

Art. 25 - Delle entrate

1. Le entrate della C.A.V.F.'Organismo sono utilizzate per compensare le uscite del C.d.O. derivanti dalle attività della C.A.V.F., in particolare per le seguenti voci di bilancio:
 - a) "spese personale straordinarie": incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine delegati alla Segreteria della C.A.V.F.;
 - b) "spese di cancelleria": modulistica e cancelleria varia per l'attività della C.A.V.F.;
 - c) "spese postali e telefoniche": maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività della C.A.V.F.;
 - d) "altri costi": costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività della C.A.V.F..

TITOLO V – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 26 - Modifiche dello statuto e del regolamento di procedura e codice etico

1. Ogni modifica del presente statuto e del regolamento di procedura e codice etico dovrà essere approvata dal C.d.O.

Art. 28 - Allegati

1. Costituisce allegato del presente statuto, il regolamento di procedura e codice etico e della tabella delle indennità dovute dalle parti alla C.A.V.F. per spese di mediazione.